

2) Se le disposizioni nazionali, che estendono l'uso del modello di passaporto europeo per gli animali da compagnia, di cui alla decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, a prova di identificazione e di registrazione dei cani e prevedono al riguardo che terzi mediante adesivi di identità apportino modifiche relative all'identificazione del proprietario e dell'animale nelle parti I-III di detto passaporto, costituiscono norme tecniche ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE<sup>(3)</sup>, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (in prosieguo: la direttiva «98/34/CE»), che, ai sensi dell'art. 8 di siffatta direttiva, devono essere immediatamente comunicate alla Commissione prima dell'adozione.

<sup>(1)</sup> GU L 146, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 312, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 204, pag. 37.

#### Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-48/10)

(2010/C 100/35)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentante: A. Alcover San Pedro, agente)

*Convenuto:* Regno di Spagna

#### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato i necessari provvedimenti affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b) ed all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE<sup>(1)</sup>, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC).

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1, il termine per adempiere all'obbligo di adeguare gli impianti esistenti ai requisiti di cui alla direttiva IPPC, attraverso il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale, è scaduto il 30 ottobre 2007.

A tale data, in Spagna, diversi impianti esistenti continuavano a funzionare senza detta autorizzazione. A partire dall'avvio, per tale motivo, di un procedimento d'infrazione, la procedura di rilascio di autorizzazioni ambientali veniva accelerato, senza tuttavia che si ponesse fine a tale violazione nel termine impartito con il parere motivato, né fino ad oggi, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione. In base ai dati forniti dalle autorità nazionali nella loro risposta al parere motivato, alla data di scadenza del termine in quest'ultimo impartito per conformarsi agli obblighi derivanti dall'art. 5, n. 1, della direttiva, 533 impianti esistenti continuavano a funzionare senza la prescritta autorizzazione IPPC.

In tali circostanze risulta evidente che il Regno di Spagna è ancora inadempiente agli obblighi di cui alla detta disposizione.

<sup>(1)</sup> GU L 24, pag. 8.

#### Ricorso presentato il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-50/10)

(2010/C 100/36)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Zadra, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

## Conclusioni

- Constatare che, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 2008/1/CE<sup>(1)</sup>, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, all'art. 14, lettera a) e b), ed all'art. 15, paragrafo 2, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

## Motivi e principali argomenti

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso il rilascio di autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, funzionino secondo i requisiti stabiliti dalla direttiva stessa.

Ciononostante, al gennaio 2010, e più in particolare alla data d'introduzione del presente ricorso il governo italiano non ha ancora interamente adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 24, p. 8

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato — Grecia) il 1° febbraio 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») e Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis**

(Causa C-52/10)

(2010/C 100/37)

*Lingua processuale: il greco*

## Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

## Parti

*Ricorrente:* Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») e Konstantinos Giannikos

*Convenuti:* Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

## Questione pregiudiziale

Se l'art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298), come modificato dall'art. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE (GU L 202) debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito della «pubblicità clandestina», il versamento di un compenso o di un pagamento o corrispettivo di altro tipo costituisca elemento concettuale indispensabile dello scopo pubblicitario.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/Belgische Staat**

(Causa C-57/10)

(2010/C 100/38)

*Lingua processuale: l'olandese*

## Giudice del rinvio

Raad van State

## Parti

*Ricorrente:* Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW

*Convenuto:* Belgische Staat

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998<sup>(1)</sup>, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE<sup>(2)</sup>, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime